

SOTTOMISURA 16.8

Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso l'*Operazione 16.8.1 Progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi* e prevede il sostegno per la cooperazione tra più soggetti proprietari di aree forestali ai fini della redazione dei piani di gestione e assestamento forestale.

Prevede inoltre contributi per l'attuazione della Direttiva quadro sulle acque e di quella relativa alla valutazione e gestione dei rischi alluvione.

I **beneficiari** dell'intervento sono:

- soggetti (almeno due) pubblici e/o privati proprietari di superfici forestali che presentano un progetto coordinato;
- più Enti pubblici competenti in materia di acque e valutazione e gestione dei rischi alluvione.

Importi e aliquote di sostegno

Il contributo previsto è pari al 100% del costo ammissibile ed è erogato a seguito dell'approvazione del piano di gestione da parte dell'Autorità competente.

RESPONSABILE DI MISURA

DIREZIONE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

(Direzione in fase di riorganizzazione. Appena verranno nominati i referenti si provvederà alla pubblicazione)

TESTO LEGALE**16.8.1 Progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi****Sottomisura 16.8 sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti****Descrizione del tipo di intervento**

L'operazione prevede il sostegno per la cooperazione tra più soggetti proprietari di aree forestali ai fini della redazione dei piani di gestione e assestamento forestale e prevede inoltre contributi per l'attuazione della Direttiva quadro sulle acque e della direttiva relativa alla valutazione e gestione dei rischi alluvione.

Tipo di sostegno

L'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35, pgf. 6.

Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1305/2013.
- Legge Regionale n. 39/2002 e Regolamento Regionale n. 7/2005.

Beneficiari

Più soggetti (almeno due) pubblici e/o privati proprietari di superfici forestali che presentano un progetto coordinato. Più Enti pubblici competenti in materia di acque e valutazione e gestione dei rischi alluvione.

Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione, stesura dei piani di gestione e assestamento forestale. I costi della cooperazione sono proporzionalmente ripartiti tra i soggetti beneficiari.

Sono inoltre ammissibili i costi per la definizione dei piani per l'attuazione della Direttiva acque e della Direttiva relativa alla valutazione e gestione dei rischi alluvione.

Condizioni di ammissibilità

La superficie totale oggetto di pianificazione collettiva deve essere superiore ai 100 ettari e ricadente in comuni contigui e in ambiti territoriali omogenei.

L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 ettari. Si precisa, a riguardo che, secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private superiori a 100 Ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a 263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005). Pertanto, le proprietà pubbliche e private sottoposte all'obbligo di presentazione di un piano di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie boscata regionale.

L'intervento deve avere una durata massima di 3 anni.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei principi seguenti:

- estensione della superficie da pianificare;
- superficie ricadente nelle aree Natura 2000 o Aree Protette;
- numero di soggetti cooperanti proprietari di aree boscate;
- percentuale di superficie per la quale sono state attivate misure di cui agli articoli 21d), 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno selezionate/ammesse a finanziamento.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo previsto è pari al 100% del costo ammissibile ed è erogato a seguito dell'approvazione del piano di gestione da parte dell'autorità competente.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente Programmazione 2007/2013:

- **CP 8** I beneficiari non rispettano gli impegni;
- **CP 10** Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- **CP 14** Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) N.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- **APC 6** Metodo basato sui costi semplificati;
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento;
- **APC 8** Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg Ue. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali.